Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 17 novembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI
E
SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E
IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma sesto, della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante « Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva »;

Sentiti i rispettivi uffici di presidenza;

Emanano

il regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel seguente testo elaborato ai termini della predetta legge:

Art. 1.

Esercizio dei poteri della Commissione

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2.

Composizione e durata

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è composta di venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale.

2. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della Commissione appartenenti a tale Camera.

3. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

Art. 3.

Sostituzione di membri

1. In caso di dimissioni, incarico governativo e cessazione dal mandato elettorale i membri della Commissione sono sostituiti da altri nominati con le stesse modalità di cui all'articolo 2.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee.

Art. 4.

Costituzione della Commissione

1. La costituzione della Commissione ha luogo mediante l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari che formano l'ufficio di presidenza.

2. Ad ogni rinnovazione la Commissione è convocata, per la sua costituzione, dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa fra loro.

Art. 5.

Votazione per la nomina dell'ufficio di presidenza

1. Nella prima riunione, che deve avvenire entro tre giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione elegge il presidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei componenti la Commissione. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il numero maggiore dei voti è proclamato eletto quello che consegue la maggioranza.

2. Eletto il presidente si procede alla votazione per la nomina di due vicepresidenti e di due segretari.

3. Per tali elezioni ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un nome per i vicepresidenti e un nome per i segretari.

Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

4. L'ufficio di presidenza decade ogni qualvolta la Commissione è rinnovata, anche se parzialmente ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, e i suoi membri sono rieleggibili.

5. Dei risultati delle elezioni è data comunicazione ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della società concessionaria ed alle regioni.

Art. 6.

Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari

1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento e i princìpi generali comuni contenuti nei regolamenti della Camera e del Senato. Esercita altresì gli altri compiti espressamente attribuitigli dal presente regolamento.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione dei processi verbali.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri di cui all'articolo 7, riferendo entro quarantotto ore all'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.

Funzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza:

a) organizza i lavori della Commissione e formula l'ordine del giorno delle sedute;

b) predispone la previsione annuale delle spese e il rendiconto;

c) esamina le richieste e le proposte dei membri della Commissione in ordine all'andamento dei servizi televisivi, previste dall'articolo 21;

d) esamina, eventualmente ad iniziativa del presidente, singoli problemi che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, sia di merito sia procedurali.

Per i compiti di cui ai punti *a*), *c*) e *d*) l'ufficio di presidenza delibera d'intesa con i rappresentanti designati dai gruppi presenti nella Commissione.

Art. 8.

Sottocommissione permanente per l'accesso

1. La sottocommissione permanente per l'accesso, prevista dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è composta di dodici membri nominati dal presidente della commissione sulla base delle designazioni dei gruppi presenti in Commissione. Nella composizione della sottocommissione si deve tenere conto della consistenza numerica dei gruppi stessi, ciascuno dei quali deve comunque avervi almeno un rappresentante.

2. Nella sua prima riunione, la sottocommissione elegge il presidente con le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.

3. La sottocommissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Nelle deliberazioni sulle domande d'accesso, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. I membri della sottocommissione possono essere sostituiti, anche per singole sedute, da altri componenti la Commissione. La sostituzione deve essere preceduta dalla richiesta del parlamentare interessato e dalla comunicazione del rappresentante del gruppo di appartenenza al presidente della sottocommissione.

Art. 9.

Ricorsi contro le decisioni della sottocommissione

1. Le decisioni della sottocommissione sulle domande di accesso sono comunicate immediatamente agli interessati. Di esse è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

2. Contro le predette decisioni possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al presidente della Commissione il quale provvede senza indugio alla nomina di un relatore. La discussione del ricorso deve avere luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.

3. Le decisioni della sottocommissione sono altresì sottoposte alla Commissione plenaria se nel termine di dieci giorni dalla loro adozione è avanzata richiesta da parte di un quarto dei componenti la sottocommissione stessa. La richiesta è notificata al richiedente, il quale nel termine di dieci giorni dalla notifica può presentare al presidente della Commissione proprie memorie. Trascorso tale termine, si procede alla discussione in sede

di Commissione plenaria. In caso di concorso di tale richiesta con i ricorsi di cui al comma precedente la discussione sarà congiunta e si concluderà con unica decisione.

Art. 10.

Sottocommissioni e gruppi di lavoro

1. La Commissione demanda, anche in via permanente, l'esame di singole materie o questioni a sottocommissioni o a gruppi di lavoro referenti, i cui membri sono nominati dal presidente d'intesa con i gruppi presenti nella Commissione.

2. Ogni sottocommissione o gruppo di lavoro si costituisce eleggendo nel proprio seno rispettivamente un presidente e uno o più coordinatori.

3. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro procedono all'esame e alla istruzione delle questioni loro demandate e riferiscono formulando, qualora lo ritengano opportuno, proposte. A questo fine nominano per ogni affare uno o più relatori.

4. Le relazioni e le proposte debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.

5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono convocati dal proprio presidente o coordinatore, anche su richiesta di un quarto dei propri componenti o dal presidente della Commissione, per discutere argomenti determinati.

6. Si applica il comma quinto dell'articolo 8.

Art. 11.

Convocazione della Commissione

1. La Commissione si riunisce di norma almeno ogni quindici giorni.

2. La Commissione è convocata con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo che il presidente comunichi al termine della seduta l'ordine del giorno della seduta successiva.

3. La Commissione può essere convocata in via straordinaria dai presidenti delle due Camere congiuntamente per l'esame di questioni che incidono sulla sua funzionalità.

4. La convocazione straordinaria può altresì essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti la Commissione o dal Governo per la discussione di argomenti determinati. In tale caso il presidente provvede a che la Commissione si riunisca entro cinque giorni dalla richiesta.

5. Nei casi di convocazione straordinaria di cui al quarto comma, tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta devono decorrere almeno tre giorni.

6. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

Art. 12.

Validità delle deliberazioni e delle decisioni

1. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni della Commissione occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti, salvo quelle concernenti gli indirizzi, che sono adottate a maggioranza dei componenti.

3. In caso di parità di voti, la deliberazione o la decisione non è adottata.

Art. 13.

Pubblicità dei lavori

1. Tutte le deliberazioni adottate dalla Commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli atti parlamentari. Dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni permanenti è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni.

2. La Commissione può decidere che per determinate sedute sia pubblicato un resoconto stenografico.

3. La Commissione decide quali propri atti o documenti debbano essere trasmessi alla società concessionaria per la messa in onda e di quali sedute richiedere la trasmissione televisiva diretta.

4. Qualora un quarto dei componenti la Commissione lo richieda, il presidente provvede a che la stampa e il pubblico seguano, in separati locali, la seduta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5. La Commissione può assumere iniziative per favorire il più efficace rapporto con la realtà del Paese e in particolare con le regioni e con gli enti, istituti ed organismi di rilievo sociale, politico e culturale, promuovendo dibattiti sui problemi della formazione e dell'informazione radiotelevisiva.

Art. 14.

Elezione dei componenti degli organi della società concessionaria

1. La Commissione elegge, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, dieci membri del consiglio di amministrazione della società concessionaria, di cui quattro scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali.

2. A tal fine, la Commissione procede ad una prima votazione per la scelta dei quattro membri di designazione regionale. Ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di quattro nomi prescelti nell'apposita lista di candidati. Vengono proclamati eletti coloro che raggiungono la maggioranza prescritta. Qualora sia necessario, si procede ad ulteriori scrutini nei quali ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di tanti nomi quanti sono i membri che restano da eleggere.

3. Successivamente la Commissione procede alla elezione degli altri sei membri del consiglio di amministrazione con gli stessi criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili.

4. Per l'elezione dei componenti del consiglio sindacale della società concessionaria, si procede, con modalità analoghe, a due elezioni distinte, una per i due membri effettivi, l'altra per quello supplente.

Art. 15.

Elezione del collegio commissariale

1. Nel caso di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, la relazione del collegio dei sindaci della società concessionaria è esaminata, per i necessari accertamenti, da un gruppo di lavoro.

2. Il gruppo di lavoro riferisce entro trenta giorni alla Commissione plenaria, appositamente convocata.

3. La Commissione, qualora dichiari la decadenza del consiglio di amministrazione e del direttore generale della società concessionaria, provvede immediatamente alla nomina del collegio commissariale.

4. Per la nomina dei cinque membri del collegio commissariale, si svolgono due votazioni, a scrutinio segreto, la prima per i due membri designati dall'assemblea degli azionisti, la seconda per gli altri tre.

5. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione. Se non viene raggiunta la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione.

Art. 16.

Poteri di direttiva

1. La Commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, esercita, con le modalità previste dal presente regolamento, i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti le direttive per la società concessionaria.

2. La Commissione procede di norma, entro il mese di ottobre di ogni anno, agli eventuali aggiornamenti e modifiche delle direttive di cui al primo comma.

Art. 17.

Pubblicità radiotelevisiva

1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Commissione raccoglie i dati e le informazioni necessarie per accertare i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione, relativi all'anno precedente e all'andamento di quello in corso, per valutarne le variazioni percentuali. Acquisisce altresì il parere della Commissione paritetica indicata dall'articolo 21 della legge n. 103 del 1975.

2. Entro il successivo mese di luglio, la Commissione stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo.

3. La Commissione formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 18.

Trasmissione degli atti

Per gli adempimenti dovuti, la Commissione trasmette gli atti necessari alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali ed al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Art. 19.

Regolamento per l'accesso e per le tribune

Con separati regolamenti, approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Commissione:

a) stabilisce, su proposta dell'apposita sottocommissione, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e per le decisioni dei ricorsi contro le deliberazioni della competente sottocommissione;

b) disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa ».

Art. 20.

Attività conoscitiva

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei princìpi regolatori delle indagini conoscitive della Camera e del Senato, quanti altri ritenga utile; può altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti, dati e informazioni.

2. D'intesa con la presidenza della società concessionaria, il presidente della Commissione può delegare rappresentanti della Commissione stessa ad accedere presso le sedi della società, per l'acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti.

3. I membri della Commissione possono richiedere al presidente di disporre per l'acquisizione di atti e di documenti della società concessionaria.

Art. 21.

Iniziative dei membri della Commissione

I membri della Commissione possono far pervenire al presidente richieste e proposte in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi.

Art. 22.

Sede e dotazione economica

1. Alla Commissione sono attribuiti, a cura delle Presidenze delle due Camere, una sede propria e attrezzature materiali, in grado di consentire il migliore adempimento dei propri compiti.

2. Alle spese per il funzionamento della Commissione provvedono le due Camere mediante apposito stanziamento nei rispettivi stati di previsione.

3. Le decisioni di spese della Commissione sono comunicate ai competenti organi delle due Camere i quali possono chiedere il riesame della spesa stessa.

Art. 23.

Segreteria

1. La segreteria è composta da funzionari e da altri dipendenti delle due Camere assegnati dai rispettivi presidenti, sentito l'ufficio di presidenza della Commissione.

2. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze.

Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1975

Il Presidente della Camera dei deputati
PERTINI

Il Presidente del Senato della Repubblica
SPAGNOLLI

(9809)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1975.

Scioglimento d'ufficio del Consorzio italiano lavoratori edili stradali - C.I.L.E.S., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata il 18 dicembre 1974 al Consorzio italiano lavoratori edili stradali - C.I.L.E.S., con sede in Napoli, dalle quali si rileva che lo stesso è incorso in numerose e gravi deficienze ed irregolarità strutturali e funzionali e che per l'attività svolta si presenta come un organismo del tutto privo di spirito mutualistico;

Tenuto conto in particolare del giudizio conclusivo espresso nel verbale della suddetta ispezione, che può sintetizzarsi nei seguenti termini testuali:

« E' risultato invece essere un ente tendente a conseguire interessi speculativi di alcune persone in dispregio al principio della partecipazione democratica le quali, sotto l'etichetta cooperativistica, sono riuscite e riescono a gestire il Consorzio a fine di lucro personale. Infatti è emersa la circostanza che il C.I.L.E.S., *rectius* gruppo di persone ristrettissimo, ha operato e opera come impresa intermediaria di appalti che attribuisce a cooperative fittizie; in tal caso i vantaggi economici dei dirigenti del Consorzio si concretizzano nell'acquisizione sia degli esosi quanto illegittimi contributi erogati dalle cooperative interessate sia dalla realizzazione di ingenti ed ingiustificati profitti introitati a seguito di una procedura che è risultata essere alquanto generalizzata »;

Viste le osservazioni presentate dal legale rappresentante dell'ente (di cui talune peraltro irrilevanti o non pertinenti) le quali non smentiscono la sostanza di molti fatti accertati in sede di ispezione ed in particolare di quanto riportato sotto la precedente premessa circa il carattere speculativo dell'attività del Consorzio e del « gruppo di persone ristrettissimo » cui lo stesso fa capo;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nel nuovo testo approvato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, e vista anche la delibera in data 14 giugno 1973 con la quale la commissione centrale per le cooperative ha deferito al predetto comitato, ai sensi della lettera *c*) del nuovo testo del citato art. 19, l'esame e la formulazione in via definitiva dei pareri sui provvedimenti ministeriali conseguenti ad ispezioni straordinarie e ordinarie;

Considerato anche che l'irregolare funzionamento del Consorzio aveva già dato luogo a precedente diffida;

Ritenuta la necessità di procedere senz'altro allo scioglimento d'ufficio dell'anzidetto Consorzio ai sensi dell'art. 85 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, senza che occorra ulteriore ingiunzione e la nomina dell'amministratore provvisorio, per aver l'ente commesso trasgressioni di natura tale che ne è impossibile la riparazione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Consorzio italiano lavoratori edili stradali - C.I.L.E.S., con sede in Napoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio dello stesso anno, atti di Governo, registro n. 171, foglio n. 98, è sciolto d'ufficio ai sensi dell'art. 85 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Ai sensi dell'art. 86 del summenzionato regio decreto l'avv. Luigi Fiorillo è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso con i poteri e gli obblighi di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1975

LEONE

TOROS — BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 175

(9744)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Salto (Uruguay) e modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Paysandù (Uruguay).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con cui veniva istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in Salto (Uruguay);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Salto (Uruguay) è soppressa.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Paysandù (Uruguay) è modificata come segue: i dipartimenti di Paysandù, Salto e Artigas.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 411 Esteri, foglio n. 393

(9634)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1975.

Prezzi dei libri di testo per la scuola elementare per l'anno scolastico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto interministeriale in data 8 agosto 1974, col quale è stato stabilito per l'anno scolastico 1974-75 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità in relazione agli accertamenti svolti, di modificare per l'anno scolastico 1975-76 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale 8 agosto 1974;

Decreta:

E' stabilito, per l'anno scolastico 1975-76 il prezzo massimo dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva di L. 3.470 per i testi del primo ciclo e di L. 12.990 per i testi del secondo ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
1ª	L. 1.845	L. —
2ª	» 1.625	» —
3ª	» 1.625	» 2.360
4ª	» 1.625	» 2.660
5ª	» 1.770	» 2.950

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione viene praticato dai librai lo sconto dello 0,50% sui prezzi di copertina.

Roma, addì 19 agosto 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9707)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore e di tassi di premio, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « L'Abeille vita », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga, nonchè di tassi di premio non compresi in tariffe in vigore e tassi di premio in sostituzione di analoghi pure in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga, nonchè i tassi di premio non compresi in tariffe in vigore ed i tassi di premio in sostituzione degli analoghi pure in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita », con sede in Milano:

tariffa 4, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 26290 del 9 gennaio 1956);

tariffa 4-R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio non compresi in tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6676 del 16 settembre 1969);

tariffa 2-R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tassi di premio non compresi in tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6676 del 16 settembre 1969);

tariffa 22-V, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale numero 3711 del 29 febbraio 1960).

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9749)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1975.

Disposizioni per il pagamento dell'aiuto comunitario previsto in favore di taluni prodotti disidratati a base di patate per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 19 luglio 1975, che, in attuazione dei regolamenti (CEE) vigenti alla predetta data, contiene disposizioni per il pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 1885/75 della commissione del 23 luglio 1975 che ha modificato il regolamento (CEE) n. 832/75 della commissione del 26 marzo 1975 nella parte che riguarda termini e modalità di carattere esecutivo per la concessione dell'aiuto anzidetto, introducendo norme particolari relativamente a taluni foraggi disidratati a base di patate, ammessi al-

l'aiuto stesso con il regolamento (CEE) n. 1421/75 del consiglio del 26 maggio 1975 che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1192/74 del consiglio del 13 maggio 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 2029/75 del consiglio del 4 agosto 1975 che modifica il regolamento (CEE) numero 1192/74 relativo all'aiuto per i foraggi disidratati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1192/74, gli Stati membri debbono prendere le misure necessarie per assicurare la predetta applicazione del regime dell'aiuto suddetto, per cui occorre apportare al decreto ministeriale sopracitato le modifiche conseguenti a quelle derivanti dalla applicazione dei richiamati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario previsto in favore della produzione di foraggi disidratati, ivi compresi i prodotti disidratati a base di patate indicati dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1420/1975 del consiglio del 26 maggio 1975, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 luglio 1975, citato in premessa, quali risultano dalle modifiche e dalle integrazioni introdotte dai regolamenti comunitari n. 1421/75 del consiglio del 26 maggio 1975, n. 1885/75 della commissione del 23 luglio 1975, n. 2029/75 del consiglio del 4 agosto 1975 e dal presente decreto.

Art. 2.

Le imprese di disidratazione dei prodotti derivati dalle patate che intendono conseguire l'aiuto debbono:

a) comunicare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento di disidratazione, prima dell'inizio di ogni mese, le quantità di patate e relativi prodotti trasformati che esse prevedono di disidratare nel corso del mese stesso;

b) presentare allo stesso ispettorato, entro un mese dalla data della relativa stipula, copia dei contratti di acquisto o di consegna concernenti le patate ed i relativi prodotti trasformati acquistati presso terzi, ovvero da disidratare per conto di agricoltori.

Art. 3.

Ad integrazione del primo capoverso dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 luglio 1975 sono anche considerati, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) numero 1885/75, usciti dall'impresa i foraggi disidratati derivati dalle patate mescolati nell'interno dell'impresa con altri foraggi disidratati aventi diritto all'aiuto.

Art. 4.

Per i foraggi disidratati, anche derivati dalle patate la determinazione del peso ed il prelievo dei campioni debbono essere effettuati in un momento quanto più vicino possibile a quello dell'uscita del prodotto dall'impresa.

Art. 5.

Le quantità di foraggi disidratati provenienti dalle patate, prodotti da un'impresa di disidratazione che utilizzi gli stessi nell'ambito di una azienda agricola, sono considerati usciti alle seguenti date:

31 dicembre 1975;

30 giugno 1976.

Resta determinato in 10 giorni lavorativi il periodo nel corso del quale i foraggi disidratati usciti dalle imprese sono considerati un unico lotto nel caso che trattasi di uscite di foraggi disidratati derivati dalle patate per lotti inferiori a 500 tonnellate.

Art. 6.

Il termine ultimo per la presentazione, direttamente o per raccomandata postale, della domanda di richiesta dell'aiuto da parte delle imprese di disidratazione per i prodotti derivati dalle patate, scade il 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

(9666)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Autorizzazione alla società « F.A.T.A. » (Fondo assicurativo tra agricoltori) S.p.a., in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie comunali e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda con la quale la società « F.A.T.A. » (Fondo assicurativo tra agricoltori) S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 39, n. 5;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

La società « F.A.T.A. » (Fondo assicurativo tra agricoltori) S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad emettere fino alla concorrenza di un miliardo di lire per ciascun rischio relativo ai contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9778)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione doganale relativa alla importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.

Il 6 maggio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 ottobre 1971, n. 1104, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, è stato depositato a Bruxelles, presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale, lo strumento di adesione alla convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.

La convenzione, ai sensi dell'art. 20, 2, è entrata in vigore per l'Italia il 6 agosto 1975.

(9751)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Azzano San Paolo (Bergamo) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 27 ottobre 1966, che ha rettificato il decreto ministeriale 20 novembre 1964, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(9194)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «1297-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Veniale Giampiero, in Valenza (Alessandria), via Tortona n. 37, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «1297-AL» non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1975, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 443.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4522/M)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1975, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 240.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4523/M)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4499/M)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.516.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4500/M)

Autorizzazione al comune di Limbiate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Limbiate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4518/M)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1975, il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4498/M)

Autorizzazione al comune di Guastalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Guastalla (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4501/M)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 413.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4502/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 633.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4503/M)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Oria (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 520.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4504/M)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 543.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4505/M)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 674.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4506/M)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Gallipoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 672.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4507/M

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 767.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4508/M)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 603.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4509/M)

Autorizzazione al comune di San Bonifacio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di San Bonifacio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4510/M)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4511/M)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4512/M)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 636.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4513/M)

Autorizzazione al comune di Trezzano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4514/M)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 545.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4515/M)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.010.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4516/M)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1975, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.874.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4517/M)

Autorizzazione al comune di Triei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1975, il comune di Triei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.543.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4519/M)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1975, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4520/M)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1975, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4521/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 13 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	675,30	675,30	675,20	675,30	—	675,30	675,25	675,30	675,30	675,30
Dollaro canadese	666,80	666,80	666,80	666,80	—	668,75	666,65	666,80	666,80	666,80
Franco svizzero	256,55	256,55	256,63	256,55	—	256,55	256,62	256,55	256,55	256,50
Corona danese	112,87	112,87	112,85	112,87	—	112,85	112,89	112,87	112,87	112,85
Corona norvegese	123,26	123,26	123,30	123,26	—	123,25	123,30	123,26	123,26	123,25
Corona svedese	154,82	154,82	154,80	154,82	—	154,80	154,85	154,82	154,82	154,80
Fiorino olandese	256,82	256,82	256,90	256,82	—	256,80	256,87	256,82	256,82	256,80
Franco belga	17,484	17,484	17,47	17,484	—	17,48	17,4850	17,484	17,484	17,45
Franco francese	154,42	154,42	154,65	154,42	—	154,40	154,40	154,42	154,42	154,40
Lira sterlina	1394,60	1394,60	1395 —	1394,60	—	1394,60	1394,75	1394,60	1394,60	1394,60
Marco germanico	263,41	263,41	263,43	263,41	—	263,40	263,41	263,41	263,41	263,40
Scellino austriaco	37,195	37,195	37,20	37,195	—	37,20	37,2025	37,195	37,195	37,15
Escudo portoghese	25,44	25,44	25,44	25,44	—	25,44	25,45	25,44	25,44	25,40
Peseta spagnola	11,438	11,438	11,44	11,438	—	11,42	11,44	11,438	11,438	11,40
Yen giapponese	2,236	2,236	2,24	2,236	—	2,23	2,2360	2,236	2,236	2,23

Media dei titoli del 13 novembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,200
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,850
» 5 % (Ricostruzione)	96,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,150
» 5 % (Città di Trieste)	93,150
» 5 % (Beni esteri)	92,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,125
» 5,50 % » » 1968-83	83,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	84,300
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,100
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	97,050
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	675,275
Dollaro canadese	666,725
Franco svizzero	256,585
Corona danese	112,88
Corona norvegese	123,28
Corona svedese	154,835
Fiorino olandese	256,845
Franco belga	17,484
Franco francese	154,41
Lira sterlina	1394,675
Marco germanico	263,41
Scellino austriaco	37,199
Escudo portoghese	25,445
Peseta spagnola	11,439
Yen giapponese	2,236

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, a dieci posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 67, foglio n. 392, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975, registro n. 19, foglio n. 231, con il quale è stata modificata dal 1° gennaio 1974 la tabella organica del ruolo della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, in applicazione dell'art. 8 della citata legge di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580;
Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1974, ed in particolare l'art. 5 con il quale è stata modificata dal 1° gennaio 1975 la tabella organica del suddetto ruolo, in applicazione dell'art. 8 della più volte citata legge di conversione del decreto-legge n. 580/1973;
Considerato che il cinquanta per cento dei diciannove posti recati in aumento nella qualifica iniziale del ruolo sopra indicato, per gli anni 1974 e 1975, per effetto del più volte citato art. 8 della legge di conversione del decreto-legge n. 580/1973, deve essere coperto mediante concorso, per titoli, riservato al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso riservato, per titoli, a dieci posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Art. 2.
Riserva

Il concorso è riservato al personale in servizio, assunto dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, con incarico a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle mansioni di bibliotecario non di ruolo di prima categoria, sui fondi dei rispettivi bilanci, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042, ed in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per l'ammissione nella carriera indicata nell'articolo 1 del presente bando; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 3.
Requisiti generali d'ammissione

Oltre al requisito di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;
2) buona condotta morale e civile;
3) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
4) possesso del seguente titolo di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, in lingue e civiltà orientali, in lingue, letterature ed istituzioni europee o altra laurea ad esse equipollente;
5) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Domanda e termini di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui allo allegato 2 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica relativo all'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero del presente decreto.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) sede di servizio e categoria nella quale è stato conferito l'incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042;
d) mansioni che espletano, tenuto conto che, per effetto del quarto comma dell'art. 1 della citata legge 1042/1971, i titolari degli incarichi devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti eventualmente pendenti a loro carico;
h) il titolo di studio posseduto;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso;
n) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere seguita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio. In luogo del predetto visto, la firma dell'aspirante potrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di servizio, su carta legale, rilasciato dal competente ufficio del personale, nel quale devono essere indicati, tra l'altro, gli estremi del decreto rettorale di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato e la data di effettiva assunzione in servizio;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 3. In luogo di detto diploma, è data facoltà agli aspiranti di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, su carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Ai fini della valutazione del titolo di studio, l'aspirante dovrà presentare oltre al diploma anche un certificato attestante la votazione conseguita in sede di laurea;

3) documenti ufficiali in originale o copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli indicati nell'allegata tabella di valutazione (allegato 1);

4) eventuali pubblicazioni. Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno comunque al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sara dato da una commissione costituita nel seguente modo:

1) di un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, con funzioni di presidente;

2) di due professori universitari di cui almeno uno di ruolo;

3) di un impiegato di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative, ovvero delle biblioteche speciali delle università e istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a quella di direttore di biblioteca di 1ª classe aggiunto equiparato;

4) di un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione aggiunto o equiparata.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Tabella per la valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato 1.

La commissione fisserà il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneità.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dagli aspiranti.

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito e, sulla base di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

Gli aspiranti che abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I suddetti documenti dovranno essere a tal fine allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per la istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti su carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello stato italiano anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei semi-

nari e degli istituti scientifici, con la qualifica di bibliotecario (parametro 190), previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti, e saranno confermati presso le sedi nelle quali già prestano servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1975
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 364

ALLEGATO 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 55):

1) anzianità di servizio svolto nella 1ª categoria con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 1042/1971 con mansioni di bibliotecario (6 punti, per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 24;

2) anzianità di servizio svolto nella 1ª categoria con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 1042/1971 con mansioni diverse da quelle di bibliotecario (3 punti per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 12;

3) anzianità di servizio svolto nella 2ª categoria con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 1042/1971 (2 punti per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 8;

4) anzianità di servizio svolto nella 3ª categoria con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 1042/1971 (1 punto per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 4;

5) anzianità di servizio svolto nella 4ª categoria con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 1042/1971 (0,50 punti per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 2;

6) servizio prestato presso le amministrazioni dello Stato ivi comprese le amministrazioni universitarie e gli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica (0,50 punti per ogni anno o per frazione superiore a sei mesi): fino ad un massimo di punti 5.

B) *Titoli di cultura* (fino a punti 25):

1) laurea richiesta per l'ammissione al concorso (0,20 punti per ogni voto riportato a partire da quello immediatamente superiore al minimo; 0,20 punti per la lode): fino ad un massimo di punti 9;

2) per altra laurea o diploma di istituti di istruzione superiore: da punti 2 fino ad un massimo di punti 6;

3) per ogni diploma di perfezionamento universitario: da punti 2 fino ad un massimo di punti 5;

4) pubblicazioni: fino a punti 5.

N.B. — La commissione giudicatrice determinerà quali pubblicazioni siano valutabili ed i coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 15):

1) attestati o diplomi di specializzazione in materie attinenti ai servizi della pubblica amministrazione: fino a punti 10;

2) altri elementi di valutazione nella preparazione professionale desumibili da rapporti informativi sulla qualità del servizio prestato con incarico a tempo indeterminato (già oggetto di valutazione purchè compresi fra i titoli di servizio): fino ad un massimo di punti 5.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . via . . . . . n. . . c.a.p. . . (1) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso riservato per dieci posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

A tal fine dichiara di essere in servizio presso . . . , ove è stato assunto con incarico a tempo indeterminato di . . . . categoria con mansioni di . . . . . a decorrere dal . . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguita in data . . . . . . presso . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . ., c.a.p. impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla presente i seguenti titoli (3):

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Unisce, inoltre, i seguenti titoli ai fini della preferenza a parità di merito (4):

1) . . . .
2) . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . . . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(3) Vedi art. 6 del bando.

(4) Vedi art. 10 del bando.

(9622)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria;

Considerato che il dott. Giuseppe Pitrone, si trova, per motivi di incompatibilità, nell'impossibilità di far parte della commissione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Pitrone è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria il dott. Roberto Scacchi, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1975
Registro n. 16 *Agricoltura, foglio n.* 209

(9582)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nel consorzio di Issime

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 132 in data 13 dicembre 1974, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di medico condotto del consorzio di Issime vacante al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 285 in data 14 luglio 1975, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti i verbali della commissione relativi alle operazioni del concorso e ritenutili regolari;

Visto l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

Sono approvati i verbali del concorso al posto vacante di medico condotto di Issime predisposti dalla commissione giudicatrice in data 24 ottobre 1975, da cui risulta idoneo l'unico concorrente dott. Marchionni Bruno.

Il dott. Marchionni Bruno è nominato vincitore della condotta medica di Issime e dovrà prendere servizio entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Il sindaco del comune di Issime, capo consorzio, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni appartenenti al consorzio.

Aosta, addì 28 ottobre 1975

Il presidente: ANDRIONE

(9623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Catanzaro

Il medico provinciale di Catanzaro informa che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di ottantanove sedi farmaceutiche urbane e rurali vacanti o di nuova istituzione nella provincia di Catanzaro.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1975.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Catanzaro.

(9584)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cles (Trento).

(9769)

OSPEDALE CIVILE «T. MASSELLI-MASCIA» DI S. SEVERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 ottobre 1975, n. 346, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di anatomia patologica, ricerche ed analisi;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di chirurgia;
due posti di aiuto e due posti di assistente di anestesia,

di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 agosto 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(9727)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

In esecuzione alla deliberazione 7 ottobre 1974, n. 107, approvata dalla c.p.c. di Messina in data 14 novembre 1974, al n. 3847/3643 Div. San., è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(9689)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ALTAMURA

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 8 luglio 1975, numeri 147, 148 e 149 e 22 luglio 1975, n. 194, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto del servizio di colpocitologia in servizio presso la divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Altamura (Bari).

(9690)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente trasfusore

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 ottobre 1975, n. 565, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente trasfusore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(9688)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « ST. A. TANZARELLA » DI OSTUNI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;

un posto di aiuto medico responsabile del laboratorio di analisi;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(9693)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 settembre 1975, n. 315, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 10.000 (da versarsi al tesoriere dell'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(9692)

OSPEDALE DI PNEUMOTISIOLOGIA « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente tisiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 settembre 1975, n. 708, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro, viale Pio X Pontepiccolo.

(9691)

OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Revoca del concorso ad un posto di primario anatomopatologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 ottobre 1975 è revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario anatomopatologo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 10 ottobre 1975.

(9695)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. CERVELLO » DI PALERMO

Avviso di rettifica

L'avviso relativo al concorso pubblico a posti di personale sanitario medico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 5 ottobre 1975 è modificato nel senso che i posti di assistente di pronto soccorso da coprire sono *sette* anzichè *otto*.

(9694)

OSPEDALE « G. GUICCIARDINI » DI VALDOBBIADENE

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il « Concorso ad un posto di primario pischiatra », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 24 ottobre 1975, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« E' indetto pubblico concorso, *per titoli scientifici e pratici*, ad un posto di primario psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al *regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e le successive modificazioni di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148 ».

(9828)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753030)